



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI

Prot. n. 001569

## IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2006, n. 314;
- VISTO l'art. 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395;
- VISTA la relazione elaborata dal Gruppo di lavoro istituito con P.C.D. 1 dicembre 2011, trasmessa al Capo del Dipartimento in data 13 gennaio 2012;
- VISTA la nota prot. 37675/1-18-8 del 3 ottobre 2012 a firma del Capo del Dipartimento;
- RITENUTA la necessità di provvedere, pur nelle more dell'adozione di un Decreto Ministeriale attuativo del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314 o di una circolare contenente linee di indirizzo generali in materia di gestione degli alloggi demaniali, alla determinazione dei canoni giornalieri per l'utilizzo degli immobili a uso temporaneo di cui al comma 1 dell'articolo 12 del D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314 e delle quote forfettarie giornaliere per l'utilizzo degli alloggi collettivi di servizio di cui al comma 3 del citato art. 12;
- VISTO l'art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 314/2006, secondo cui il canone giornaliero per l'utilizzo delle unità abitative a uso temporaneo di cui al comma 1 della medesima disposizione deve essere *"commisurato al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio .... tenuto conto, altresì, delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione, e dei servizi erogati"*;
- RITENUTO pertanto di dover considerare, ai fini della determinazione del canone per l'utilizzo delle sole unità abitative a uso temporaneo disciplinate all'art. 12, comma 1, D.P.R. n. 314/2006, oltre al costo dei servizi anche un'ulteriore quota commisurata alle caratteristiche e all'ubicazione dell'alloggio e, pertanto, analoga al canone di occupazione di cui all'art. 10 del medesimo D.P.R.;
- VISTO l'art. 10 del D.P.R. n. 314/2006 avente ad oggetto *"Determinazione del canone di occupazione"*, che fissa i criteri per la quantificazione dei canoni di occupazione degli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell'art. 6 del medesimo D.P.R.;
- CONSIDERATA la necessità, in assenza di specifiche disposizioni normative relative alle unità abitative a uso temporaneo, di dover assumere a riferimento, ai fini della determinazione della quota dovuta a titolo di occupazione, parametri omogenei a quelli già definiti per gli alloggi "di servizio", il più possibile oggettivi e coerenti con la finalità di tutela dell'interesse pubblico sottesa alla disciplina degli alloggi di servizio introdotta con il D.P.R. n. 314/2006;



UILPA Penitenziari  
www.polpenuil.it

*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI

- CONSIDERATO** altresì che, relativamente alle unità abitative a uso temporaneo di cui all'art. 12, comma 1, D.P.R. n. 314/2006, l'interesse pubblico si identifica nella necessità per l'Amministrazione penitenziaria di favorire la mobilità del proprio personale dotandolo di alloggio nella sede di servizio ove lo stesso, per particolari e temporanee esigenze connesse all'interesse della stessa Amministrazione, è trasferito nonché di conseguire risparmi di risorse umane ed economiche rendendo disponibili alloggi protetti al personale del Ministero della Giustizia sottoposto a misure di protezione assicurate dalle Forze di polizia;
- RITENUTO** pertanto di dover ricorrere, nel caso in specie, all'applicazione, quale base di calcolo, dei criteri di determinazione dei canoni di occupazione indicati all'art. 10 del D.P.R. n. 314/2006;
- CONSIDERATO** che in ragione del numero e della varietà delle unità abitative a uso temporaneo e degli alloggi collettivi di servizio dislocati sul territorio nazionale non risulta possibile determinare *a priori*, per ciascuno di essi, il singolo canone giornaliero per l'utilizzo o la singola quota forfettaria giornaliera, rendendosi pertanto opportuno fissare i criteri oggettivi generali che il funzionario delegato preposto alla gestione amministrativo - contabile delle strutture in cui sono inserite le unità in argomento dovrà applicare ai fini della quantificazione del corrispettivo dovuto dai singoli utenti;
- RILEVATO** tuttavia che il personale in argomento, proprio in considerazione della temporaneità degli incarichi affidati e/o delle esigenze di sicurezza ad essi connesse, dimora di regola nell'unità abitativa assegnata in concessione senza particolare continuità e senza il proprio nucleo familiare, e che pertanto, nel caso di unità abitative sovradimensionate rispetto alle normali esigenze alloggiative di una singola persona, occorre verificare la possibilità di suddividere in più unità abitative l'immobile e, comunque, di adottare misure per ridurre i consumi superflui;
- VISTI** i criteri di determinazione delle quote forfettarie concernenti i consumi e i servizi per l'anno in corso stabiliti dal Gruppo di lavoro istituito con P.C.D. 1 dicembre 2011 nonché quelli per l'uso del mobilio eventualmente presente nell'unità abitativa;
- VISTO** il P.D.G. 18 giugno 2013, n. 3828 del Direttore Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi *pro tempore* e relativi allegati;
- VISTO** l'atto di indirizzo emanato dal Capo del Dipartimento in data 18 dicembre 2013;
- VISTI** i predetti indirizzi ribaditi dal Capo del Dipartimento con nota 18 febbraio 2014, n. 41514/1-19-8;
- RITENUTO** pertanto, alla luce di questi, di dover procedere a rivisitazione di taluni dei parametri fissati dal Gruppo di lavoro istituito con P.C.D. 1 dicembre 2011 e recepiti nel P.D.G. del 18 giugno 2013, n. 3828;
- VISTI** i dati ISTAT sulla "*spesa media mensile familiare*" relativi all'anno 2012, con particolare riferimento alla voce "*combustibili ed energia*" sia nella rilevazione per "*territorio*", che per "*condizione*



UILPA Penitenziari  
www.polpenuil.it

*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI

- professionale*", nonché per "*composizione del nucleo familiare*";
- VISTO che il dato relativo alla rilevazione territoriale risulta assimilabile a quello derivante dall'indagine per la categoria dei "*dirigenti ed impiegati*" nonché al consumo medio familiare per un nucleo di due persone;
- RITENUTO di poter ricondurre le esigenze abitative medie di un nucleo familiare di due persone ad una superficie di 100 mq;
- VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431 recante la "*disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*", con particolare riferimento all'art. 2, comma 3 e all'art. 4;
- VISTO il Decreto Interministeriale adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 30 dicembre 2002;
- VISTO il Decreto Interministeriale adottato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 10 marzo 2006

**DISPONE**

- a) Il canone giornaliero per l'utilizzo delle unità abitative a uso temporaneo assegnate a norma dell'art. 12, comma 1, D.P.R. n. 314/2006 è determinato sommando le seguenti voci (calcolate su base mensile):
- € 15,00 ad unità abitativa per l'acqua;
  - € 1,34/mq. per i combustibili ed energia, che costituiscono un'unica voce comprendente "energia elettrica" e "gas";
  - € 0,15/mq. per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - € 1,15/mq per il servizio di pulizia;
  - quota mensile per l'occupazione determinata a norma del punto b) seguente;
  - per l'uso della mobilia: aumento percentuale della quota mensile per l'occupazione, determinata a norma del punto b) seguente, individuato in base al valore stimato in ragione degli Accordi locali di cui all'art. 1, comma 2 e all'art. 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- e dividendo l'importo risultante per trenta.
- b) La quota per l'occupazione mensile di cui al punto precedente è determinata a norma dell'art. 10 D.P.R. n. 314/2006 con le variazioni su base ISTAT previste dal comma XIV del medesimo articolo a far data dall'anno di costruzione dell'alloggio e aggiornata fino al 31 dicembre 2012.
- c) Qualora per l'unità abitativa a uso temporaneo, assegnata a norma dell'art. 12, comma 1, D.P.R. 314/2006, sia possibile determinare autonomamente il costo di tutti o di taluni servizi (es. contatori acqua, energia elettrica, gas o combustibile per il riscaldamento, servizio di pulizia) e il periodo continuativo di occupazione dell'alloggio sia superiore a trenta giorni, il relativo onere è totalmente a carico dell'assegnatario e, in tal caso, dalla determinazione del canone giornaliero per l'utilizzo di cui alla lett. a) saranno dedotte le corrispondenti voci.
- d) La quota forfettaria giornaliera quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso



Ministero della Giustizia



UILPA Penitenziari  
www.polpenuil.it

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI

degli alloggi collettivi di servizio di cui all'art. 12, comma 3, D.P.R. 314/2006 è determinata sommando le seguenti voci (calcolate su base mensile):

- € 15,00 ad unità abitativa per l'acqua;
  - € 1,34/mq. per i combustibili ed energia, che costituiscono un'unica voce comprendente "energia elettrica" e "gas";
  - € 0,15/mq. per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
  - € 1,15/mq per il servizio di pulizia;
- e dividendo l'importo risultante per trenta.
- e) Si evidenzia che per alloggi collettivi di servizio di cui all'art. 12, comma 3 del D.P.R. n. 314/2006, soggetti al pagamento di cui al comma 4 e nei termini di cui alla precedente lettera d), devono intendersi le sole unità abitative dotate di bagno assegnate in esclusività e inserite in un blocco collettivo del tipo caserma appositamente individuate con separato Provvedimento del Direttore Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi.
- f) Caratteristiche diverse assumono le "camere di pernottamento delle caserme agenti", anche dotate di bagno, non assegnate in esclusività, contigue rispetto agli istituti penitenziari, per le quali – trattandosi di strutture rispondenti a finalità di prevalente interesse istituzionale, in quanto strumentali a favorire la permanenza del personale presso gli istituti medesimi – non è richiesta nessuna corresponsione di oneri. Dette camere non possono essere riservate a un determinato occupante fuori dei giorni di effettivo utilizzo.
- g) Il canone per l'utilizzo temporaneo di cui al punto a) e la quota forfettaria di cui al punto d) saranno applicati a far data dal secondo mese successivo alla emanazione del presente provvedimento e saranno annualmente aggiornati in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.
- h) Tutte le unità abitative di cui all'art. 12 D.P.R. n. 314/2006 sono assegnate per periodi computati a giorni. L'assegnatario ha l'obbligo, entro le ore 14,00 del giorno successivo a quello di scadenza della concessione, di lasciare libero da persone e cose l'alloggio; in caso contrario sarà tenuto a corrispondere all'Amministrazione penitenziaria, per ogni giorno di ritardo, a seconda dei casi, il canone giornaliero per l'utilizzo o la quota forfettaria giornaliera, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione penitenziaria di ottenere comunque il rilascio dell'alloggio secondo le norme vigenti.
- i) I competenti funzionari delegati provvederanno:
- entro un mese dall'emanazione del presente provvedimento, a determinare i singoli canoni giornalieri per l'utilizzo e le singole quote forfettarie giornaliere acquisendo, laddove necessario, le necessarie informazioni (superficie netta abitabile, superficie di autorimesse, terrazzi, cantine e simili pertinenze, epoca di costruzione, classe demografica dei comuni, ubicazione sul territorio comunale, livello di piano, stato di conservazione, per le unità abitative di cui al comma 1 e la superficie netta abitabile per ciascuna camera di cui al comma 3 dell'art. 12 citato). I risultati di tali procedimenti verranno sottoposti a verifica della Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi;
  - entro il mese successivo, a notificare agli attuali assegnatari delle unità abitative di cui al comma 1 dell'art. 12 D.P.R. 314/2006 il presente provvedimento unitamente al canone giornaliero per l'utilizzo come sopra determinato. La notifica dei predetti atti ai soggetti di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 314/2006 è rimessa, per motivi di



*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MATERIALI, DEI BENI E DEI SERVIZI

opportunità, al Direttore Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi;

- entro lo stesso termine, a comunicare, anche mediante pubblici avvisi apposti all'interno dei relativi stabili, il presente provvedimento agli assegnatari di camere degli alloggi collettivi di servizio di cui all' art. 12, comma 3, D.P.R. n. 314/2006;
- entro quindici giorni a redigere, qualora non vi sia già provveduto, ovvero a integrare con i dati mancanti, il verbale di consegna dell'immobile per le unità abitative di cui al comma 1 del citato art. 12 indicando, oltre alla data di immissione in possesso, anche tutte le caratteristiche dell'immobile a norma dell'art. 10 D.P.R. 314/2006 e, qualora l'unità abitativa sia dotata di sistemi di conteggio autonomi per tutte o talune utenze, anche lo stato dei relativi consumi al momento della consegna. Tale attività verrà sottoposta a verifica della Direzione Generale delle Risorse materiali, dei Beni e dei Servizi;
- entro quindici giorni a predisporre, per gli alloggi collettivi di servizio, appositi registri di entrata e uscita del personale che ne usufruisce prevedendo che vi sia, almeno, apposta la firma dei singoli assegnatari al momento della consegna della camera e quella del funzionario delegato o di un suo incaricato al momento del rilascio nonché l'indicazione della superficie netta della camera e il numero dei posti letto ivi disponibili. Ogni pregressa direttiva in materia non armonizzabile con le presenti disposizioni è da considerarsi abrogata.

Sono a disposizione presso questa Direzione generale fogli di calcolo in formato *Microsoft Excel* per il conteggio forfettario dei consumi e per gli aggiornamenti annuali su base ISTAT che potranno essere richieste all'indirizzo mail [dgrisorse.dap@giustizia.it](mailto:dgrisorse.dap@giustizia.it) e si rimane a disposizione per ogni chiarimento o integrazione nonché per la valutazione, anche in relazione a specifiche e locali esigenze e problematiche, di osservazioni e proposte di modifica del presente provvedimento, ferme, ovviamente restando, le inderogabili disposizioni normative di riferimento.

Roma, 11 MAR. 2014

IL DIRETTORE GENERALE  
Gianfranco De Gesu

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
 Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
 Direzione U.C.B./RTS/  
 Note n. 4625 ex articolo 5, comma 2 D.lgs. n. 126/2011  
 Roma, 7-4-2014  
 IL DIRETTORE

IL DIRETTORE DELL'UCB  
*me*

**RIEPILOGO SEDI PENITENZIARIE CON INDIVIDUAZIONE DEGLI  
ALLOGGI AD USO TEMPORANEO AI SENSI DELL'ART. 12, COMMI 1 e 3  
DEL D.P.R. N. 314/2006**



UILPA Penitenziari  
www.polpenuil.it

SEDE	N. UNITA'	TIPOLOGIA DPR 314-2006
<b>DIPARTIMENTO e SEDI DI FUNZIONARIO DELEGATO DECENTRATE</b>		
- ROMA D.A.P. CENTRO G. ALTAVISTA	N. 6	ART. 12, comma 1
- ROMA S.F.A.P. G. FALCONE	N. 27	ART. 12, comma 1
- ROMA S.F.A.P. G. FALCONE	N. 72	ART. 12, comma 3
- ROMA D.A.P. - G.O.M. - Pal. 4/A	N. 64	ART. 12, comma 3
<b>PRAP PIEMONTE-VALLE D'AOSTA</b>		
- C.R. ALESSANDRIA	N. 41	ART. 12, comma 3
- C.R. FOSSANO	N. 08	ART. 12, comma 3
- C.C. NOVARA	N. 33	ART. 12, comma 3
<b>PRAP LOMBARDIA</b>		
- C.C. BRESCIA	N. 16	ART. 12, comma 3
<b>PRAP TOSCANA</b>		
- C.C. FIRENZE Gozzini	N. 02	ART. 12, comma 3
- C.C.-C.R. FIRENZE Sollicciano	N. 02	ART. 12, comma 3
- C.C.-C.R. PISA	N. 34	ART. 12, comma 3
<b>PRAP LAZIO</b>		
- C.C.F. ROMA Rebibbia	N. 09	ART. 12, comma 3
<b>PRAP EMILIA-ROMAGNA</b>		
- C.C. BOLOGNA	N. 03	ART. 12, comma 3
- C.C. FERRARA	N. 01	ART. 12, comma 3
- C.C. PIACENZA	N. 01	ART. 12, comma 3
- II.PP. REGGIO EMILIA	N. 03	ART. 12, comma 3
<b>PRAP VENETO-TRENTINO e FRIULI VENEZIA-GIULIA</b>		
- C.C. BELLUNO	N. 06	ART. 12, comma 3
- C.C. TOLMEZZO	N. 36	ART. 12, comma 3
- C.C. UDINE	N. 19	ART. 12, comma 3





PRAP PUGLIA		
- C.R. ALTAMURA	N. 01	ART. 12, comma 3
- C.C.-C.R. FOGGIA	N. 03	ART. 12, comma 3
PRAP LIGURIA		
- C.R. CHIAVARI	N. 09	ART. 12, comma 3
- C.C. GENOVA MARASSI	N. 69	ART. 12, comma 3
- C.C. GENOVA PONTEDECIMO	N. 26	ART. 12, comma 3
- C.C. IMPERIA	N. 03	ART. 12, comma 3
- C.C. LA SPEZIA	N. 23	ART. 12, comma 3
- C.C. SANREMO	N. 38	ART. 12, comma 3
PRAP SICILIA		
- C.R. AUGUSTA	N. 05	ART. 12, comma 3
- S.F.A.P. CATANIA S.P. in Clarenza	N. 08	ART. 12, comma 3
- C.C. PALERMO Pagliarelli	N. 11	ART. 12, comma 3
PRAP SARDEGNA		
- C.R. MAMONE	N. 01	ART. 12, comma 3
PRAP CALABRIA		
- C.R. ROSSANO	N. 18	ART. 12, comma 3
PRAP UMBRIA		
- C.R. SPOLETO	N. 14	ART. 12, comma 3
PRAP MARCHE		
- C.C. ANCONA "Montacuto"	N. 48	ART. 12, comma 3
- C.C. ASCOLI PICENO	N. 39	ART. 12, comma 3
PRAP ABRUZZO-MOLISE		
- C.C. L'AQUILA	N. 82	ART. 12, comma 3
- C.C.-C.R. PESCARA	N. 19	ART. 12, comma 3
- C.L.-C.C. VASTO	N. 28	ART. 12, comma 3